



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COLTORTI, LUPO, CIOFFI, DI GIROLAMO, FEDE,
SANTILLO e RICCIARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2021

Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto
e sportivo, del volo libero e dell'avioturismo

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge giunge al termine di un percorso condiviso e già avviato nella presente legislatura attraverso l'istituzione, nella legge di bilancio per il 2020, di un fondo, per l'introduzione e lo sviluppo del volo turistico in Italia.

Per volo da diporto o sportivo si intende l'attività di volo effettuata con apparecchi ultraleggeri per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro.

Il presente disegno di legge si inserisce nel più ampio quadro normativo che il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, ha adottato per uniformare gli *standard* di sicurezza e sorveglianza dell'aviazione civile degli Stati membri. Lo stesso regolamento, tuttavia, riconosce che non è opportuno assoggettare tutti gli aeromobili e le aviosuperfici a norme comuni.

In particolare, secondo le direttive del Parlamento europeo, gli aeromobili di semplice progettazione o operanti principalmente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolarmente rari, dovrebbero rimanere, sotto il controllo normativo degli Stati membri, offrendo inoltre a questi ultimi importanti opportunità dal punto di vista economico e sociale.

Oggi il volo da diporto e sportivo (VDS) in Italia è disciplinato dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133. Queste disposizioni hanno consentito la nascita e lo sviluppo del settore nel nostro Paese sul piano turistico, sportivo e culturale, offrendo anche un indotto economico significativo in crescita esponenziale. Si pensi che una delle princi-

pali aziende produttrici di velivoli cosiddetti « ultraleggeri » nel mondo è italiana.

Il presente disegno di legge vuole fornire nuovi strumenti che stabiliscano l'attuazione di norme semplici e proporzionate per l'aviazione sportiva e da diporto, attraverso l'aggiornamento e la modifica della normativa esistente. Si ritiene che le misure adottate per disciplinare questo segmento del settore dell'aviazione debbano essere proporzionate, efficienti in termini di costi, flessibili e basate sulle migliori prassi esistenti negli Stati membri dell'Unione europea. Tali misure, inoltre, devono evitare di creare oneri amministrativi e finanziari non necessari per i costruttori e gli operatori.

A tal fine, allo scopo di valorizzare e promuovere le attività avioturistiche in Italia, il presente disegno di legge stabilisce un impegno finanziario pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, che consenta alle regioni e province autonome la promozione e lo sviluppo degli oltre 600 tra aviosuperfici e campi di volo, e dei 22 aeroporti minori esistenti.

Il capo I si propone di promuovere e valorizzare le attività di volo da diporto e sportivo, anche attraverso l'aggiornamento della disciplina vigente a seguito dei più recenti interventi normativi in ambito europeo.

In particolare l'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione e le definizioni cui fa riferimento.

L'articolo 2 conferisce all'Aero club d'Italia (AeCI) la competenza e la gestione delle attività in materia di volo da diporto e sportivo.

L'articolo 3 reca norme per la sicurezza del volo e per l'obbligo di autocertificazione

periodica cui sono soggetti tutti i velivoli VDS.

L'articolo 4 dispone misure in materia di uso delle aree di decollo e atterraggio e di uso dello spazio aereo sul territorio italiano oltre all'adempimento degli obblighi assicurativi di responsabilità civile.

L'articolo 5 stabilisce le sanzioni relative la violazione degli obblighi previsti dal disegno di legge.

Il capo II reca disposizioni relative alla disciplina degli attrezzi sportivi per il volo libero, distinguendo e semplificando la nor-

mativa relativa agli apparecchi privi dell'ausilio meccanico.

Il consistente sviluppo del settore e la crescente attrattiva esercitata dalle attività legate al volo hanno evidenziato le considerevoli potenzialità di questo settore in ambito turistico. A tal fine il capo III è destinato a introdurre misure volte a promuovere e incentivare l'attività avioturistica.

Infine, con il capo IV si prevedono disposizioni transitorie necessarie ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO

Art. 1.

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di aviazione civile al fine di promuovere e valorizzare l'attività di volo da diporto o sportivo.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « volo da diporto o sportivo (VDS) » e « volo da diporto o sportivo (VDS) avanzato »: l'attività di volo effettuata con velivoli VDS o VDS avanzato per scopi ricreativi, diportistici, sportivi o didattici;

b) velivolo VDS: velivolo appartenente a una delle seguenti categorie:

1) aeromobile avente le caratteristiche tecniche di cui al paragrafo 8 dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1139, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018;

2) paramotori e deltaplani minimali con massa inferiore ai 150 chilogrammi;

c) velivolo VDS avanzato: velivolo avente caratteristiche tecniche conformi a *standard* tecnici almeno equivalenti a quelli di cui agli allegati tecnici II, III, IV e V del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133.

Art. 2.

(Competenze)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si avvale dell'Aero Club d'Italia (AeCI) per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria.

2. Le tariffe fissate dall'AeCI per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Con regolamento da adottare su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e l'AeCI, sono stabiliti i criteri per il conseguimento di un titolo aeronautico unico attestante l'idoneità al pilotaggio dei velivoli di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati:

a) l'accertamento della idoneità psicofisica ai fini dell'addestramento e della condotta dei velivoli per VDS;

b) la regolamentazione dell'attività addestrativa dei velivoli per VDS privi di motore;

c) la regolamentazione dell'attività addestrativa dei velivoli per VDS provvisti di motore;

d) la regolamentazione dell'attività addestrativa per il conseguimento del titolo di istruttore per VDS;

e) la regolamentazione dell'attività di aggiornamento periodico per la sicurezza del volo;

f) gli allegati tecnici per la progettazione e la costruzione degli aeromobili per

VDS provvisti di motore, ad ala fissa e ad ala rotante e autogiro;

g) i requisiti di equipaggiamento avio-nico ai fini della navigazione in spazi aerei controllati e dell'uso degli aeroporti;

h) le norme e le limitazioni sulla circolazione aerea e di sicurezza;

i) le norme di sicurezza per le manifestazioni aeree e i requisiti necessari per la partecipazione dei piloti;

l) i controlli di sicurezza;

m) la copertura assicurativa;

n) la disciplina per la prevenzione dell'abusivismo nel settore del VDS;

o) l'eventuale disciplina transitoria da adottare in relazione ai titoli di volo già rilasciati dall'AeCI.

5. I requisiti tecnici per la progettazione, la costruzione, l'omologazione e la manutenzione per i velivoli di cui all'articolo 1, comma 2, sono stabiliti dall'ENAC, di concerto con l'AeCI.

Art. 3.

(Norme per la sicurezza del volo)

1. I velivoli per VDS sono sottoposti ad autocertificazione triennale relativamente alla corretta manutenzione del motore e della cellula secondo le modalità definite dall'ENAC, di concerto con l'AeCI.

2. L'ENAC e l'AeCI svolgono, annualmente, controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, su una percentuale di velivoli almeno del 10 per cento. A tal fine l'AeCI tiene un registro, aggiornato costantemente, contenente i dettagli del controllo effettuato, gli eventuali interventi prescritti e il termine per la loro messa a norma, nonché i dati del responsabile del controllo.

3. L'obbligo di cui al comma 1 decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i velivoli per VDS avanzato già sottoposti all'autocertificazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, l'obbligo decorre dalla scadenza di tale autocertificazione.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di uso delle aree di decollo e atterraggio)

1. I velivoli VDS iscritti nei registri degli Stati membri dell'Unione europea sono autorizzati a volare nello spazio aereo italiano e a decollare e atterrare nelle aree di cui al comma 1 a condizione che:

a) dispongano di valida certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente nel Paese di immatricolazione del velivolo;

b) siano regolarmente assicurati ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004;

c) siano utilizzati per scopi non commerciali;

d) siano pilotati da soggetti in possesso delle licenze di pilotaggio prescritte dal Paese di registrazione dell'aeromobile.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Al fine di favorire il rispetto della regolamentazione aeronautica e di prevenire comportamenti che possano compromettere la sicurezza della navigazione aerea, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 2, l'AeCI, nell'ambito

delle funzioni a esso attribuite, può irrogare le sanzioni della sospensione o della revoca delle licenze, delle abilitazioni, delle certificazioni e degli attestati.

2. L'AeCI individua, con proprio regolamento, i criteri per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, tenendo conto della gravità della violazione, dell'eventuale danno arrecato e del comportamento dell'interessato successivo all'evento. Individua altresì, con proprio regolamento, l'organo delegato all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono adottate nei confronti dei titolari di attestato per la conduzione di aeromobili per VDS, nonché degli istruttori di scuole di addestramento per VDS e degli esaminatori che si siano resi responsabili di comportamenti contrari alle disposizioni della presente legge, e dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 2, e pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione aerea.

4. La violazione deve essere contestata per iscritto al responsabile della stessa, dando un adeguato termine per controdedurre.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI ATTREZZI SPORTIVI PER IL VOLO LIBERO

Art. 6.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica agli attrezzi sportivi del parapendio e del deltaplano, nonché agli attrezzi sportivi privi di motore o sistemi di propulsione meccanica, con decollo e atterraggio a piedi da una superficie fissa, atti al volo veleggiato o planato.

2. Agli attrezzi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del libro primo

della parte seconda del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Art. 7.

(Aree idonee)

1. Il decollo e l'atterraggio con attrezzi per il volo libero possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, anche occasionale, previo consenso dell' esercente dell'area o di chi può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari.

Art. 8.

*(Abilitazione all'uso di attrezzi
per il volo libero)*

1. Gli attrezzi di cui all'articolo 6 possono essere utilizzati in aria libera solo previo rilascio di attestato di abilitazione alla loro conduzione.

2. L'età minima per l'accesso ai corsi e ai voli di formazione e istruzione per la conduzione degli attrezzi per il volo libero è di anni sedici.

Art. 9.

*(Disposizioni di attuazione della disciplina
in materia di volo libero)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio regolamento individua:

a) le norme di circolazione;

b) l'attività preparatoria per l'uso degli attrezzi per il volo libero;

c) le modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica, teorica e pratica, ai fini dell'addestramento alla condotta degli attrezzi per il volo libero;

d) le modalità di conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8;

e) la disciplina relativa ai sistemi di sicurezza obbligatori;

f) i limiti di sorvolo e di quota;

g) il riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero;

h) la disciplina delle coperture assicurative minime;

i) il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 10.

(Obbligo di assicurazione)

1. Coloro che utilizzano attrezzi per il volo libero devono essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni causati a terzi sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo.

2. I corsi preparatori per il conseguimento delle idoneità di cui all'articolo 2, comma 3, possono svolgersi soltanto previa stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante le esercitazioni di volo e gli esami, fermo restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni verso terzi.

CAPO III

DISPOSIZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'AVIOTURISMO

Art. 11.

(Oggetto e definizioni)

1. Con il termine « avioturismo » si intendono tutte le attività di volo con aeromobili da e verso scali avioturistici per il raggiungimento di mete turistiche.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) « scalo avioturistico »: strutture, dotate di area idonea al decollo e all'atterraggio, all'approdo aereo, o a servire precipuamente l'aviazione da diporto effettuata con aeromobili, velivoli da diporto o sportivi (VDS) e di aviazione generale turistica e loro equipaggi, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

b) « servizi complementari »: servizi di manutenzione e rifornimento dei velivoli, ospitalità e ristoro per gli equipaggi e i passeggeri; ogni altro servizio turistico;

c) attività avioturistica: attività di ricezione e ospitalità dei piloti e dei loro equipaggi esercitate dal gestore dello scalo avioturistico, anche nella forma di associazioni, società di capitali o di persone, attraverso l'utilizzazione dello scalo in rapporto di connessione con il territorio circostante e con le attività turistiche che vi insistono;

d) volo turistico: voli per finalità turistico-ricreative, anche di breve durata.

Art. 12.

(Attività avioturistica)

1. I velivoli per VDS impiegati per i voli turistici di cui all'articolo 1 devono essere

pilotati da soggetti in possesso di attestazione della qualifica di istruttore o di pilota di VDS avanzato con almeno 200 ore di volo all'attivo.

Art. 13.

(Promozione dell'avioturismo)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili organizza e coordina, annualmente, attività di promozione della sicurezza del volo su tutto il territorio nazionale a favore di scuole di volo, aviosuperfici e piloti. A tal fine il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si avvale di esperti qualificati nella sicurezza del volo e con adeguata conoscenza del settore del VDS, nonché di associazioni aeronautiche senza fini di lucro che siano dotate di personale con qualifica di istruttore o di pilota VDS avanzato, con almeno 200 ore di volo all'attivo, e che abbiano dimostrato capacità nell'attività di promozione della sicurezza e della prevenzione incidenti svolgendo campagne sul campo.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione degli scali avioturistici presenti sul territorio e classificano gli scali avioturistici rilevati in categorie di ordine crescente, in ragione delle strutture di cui ciascuno scalo dispone nonché dei servizi da esso offerti o ad esso correlati.

3. Le regioni e le province autonome promuovono l'avioturismo nell'ambito della programmazione turistica adottata periodicamente e favoriscono iniziative nel settore anche attraverso il ricorso al fondo di cui all'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3, il fondo di cui all'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per cia-

scuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Quota parte dell'incremento di cui al precedente periodo, pari a 100.000 euro, è destinata esclusivamente alle attività di promozione di cui al comma 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del turismo, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

(Disposizioni finali)

1. Con regolamento da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le attività di VDS.

€ 1,00